



**"Istituto Comprensivo Statale "Giovanni Pascoli"**

Via Puglie, 1 - 87076 Villapiana (CS) Tel. e fax:0981/505051

Mail:CSIC82300V@istruzione.it - Pec:csic82300v@pec.istruzione.it Sito Web: [www.comprensivovillapiana.gov.it](http://www.comprensivovillapiana.gov.it)

CF: 94006130788 - Cod. Mecc. CSIC82300V



**VILLAPIANA (CS)**

**Pro. N. 1136. IV del 30/03/2022**

**AL PERSONALE DOCENTE  
AL PERSONALE ATA  
AI GENITORI**

**OGGETTO: DL n 24 del 24 marzo 2022 – “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.**

Si comunica che in data 24 marzo 2022 in GU n 70 – serie generale- é stato pubblicato il DL in oggetto con le disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid19, in vista della cessazione dello stato di emergenza a partire dal prossimo primo di aprile. Il Decreto contiene anche misure che riguardano la scuola e fanno seguito a quelle già inserite nel cosiddetto “decreto Ucraina”, pubblicato in GU il 21 marzo, dove era stata prevista la proroga dell’organico per l’emergenza (sia Ata che docenti) fino alla fine delle lezioni. In relazione allo stesso, si esplicita quanto segue:

- Il Decreto preserva, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell’ordinario. Potranno a telescopo essere adottate dal Ministro della Salute una o più ordinanze che contengano misure che tengano conto dell’andamento dell’epidemia“...*volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l’estero, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti* “. ( **art 3 DL n 24/2002**)
- In tutte le istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo sino al termine dell’anno scolastico 2021/2022 ( 31 agosto 2022) ai sensi dell’art. 9 c.5 del DL n 24/2022:
  1. Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine. La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022 - art. 5 del DL n 24/2022).
  2. È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
  3. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.
  4. Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass cosiddetto ‘base’ (vaccinazione, guarigione o test) ( art. 6- DL n 24/2022 .

**GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ**

### **Scuola dell'Infanzia**

Fino a quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono in presenza.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare.

Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. Se il tampone è autosomministrato, l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

(art 9 c.3 del DL 24/2022).

### **Scuola Primaria**

Fino a quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare.

Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. Se il tampone è autosomministrato, l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

(art 9 c.3 del DL 24/2022).

### **Scuola Secondaria di I Grado**

Fino a quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti è previsto l'utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare.

Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. Se il tampone è autosomministrato, l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione

(art 9 c.3 del DL 24/2022).

### **LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA**

Le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell'alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno.

La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo: in tal caso non è previsto il test autosomministrato ( art. 9

c.4 del DL n 24/2022).

### **OBBLIGO VACCINALE DEL PERSONALE**

Fino al 15 giugno resta l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Secondo il decreto pubblicato, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Laddove non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante "l'effettuazione della vaccinazione oppure

l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale".

In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell'obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all'istituzione scolastica.

Non andrà, dunque, in classe (art. 8 del DL n 24/2022).

#### **L'ORGANICO COVID**

L'organico Covid viene prorogato, in base al Decreto legge pubblicato lo scorso 21 marzo 2022, fino alla fine delle lezioni, ovvero non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022.

#### **LAVORATORI FRAGILI**

Per i lavoratori "maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità" continua ad applicarsi la disciplina in materia di sorveglianza sanitaria espressamente prorogata fino al 30 giugno 2022 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Per quanto non indicato, si rimanda alla lettura integrale dei documenti allegati:

- DL n 24 del 24 marzo 2022 pubblicato in GU
- Circolare Miur n. 620 del 28 Marzo 2022
- Circolare Miur n. 410 del 29 Marzo 2022

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Ersilia Susanna CAPALBO